

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 07/01/2021

FATTO

Parte ricorrente, riferisce di essere intestataria di n. 2 buoni fruttiferi, n. ***051 e n. ***073, appartenenti alla serie Q/P. I titoli sono stati sottoscritti nelle date del 31.12.1988 e del 11.01.1990 e sono stati emessi utilizzando moduli cartacei della serie "P" in data successiva al D.M. del 13.6.1986. Sul fronte del buono è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza Q/P; sul retro del buono è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno. Presentato reclamo, rimasto infruttuoso, al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sul retro degli stessi lamentando che l'intermediario avrebbe solo parzialmente riconosciuto gli interessi dovuti dal 21° al 30° anno di durata, rinnova la richiesta con ricorso all'ABF.

Parte resistente convenuta ritualmente, eccependo in via preliminare che il ricorso risulta irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF ed anche fuori della sua competenza per materia, nel merito richiede all'ABF di rigettare le richieste del ricorso perché infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che sia l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, sia l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*



fondata sulla data di sottoscrizione dei buoni in questione, siano entrambe da superare tenuto conto della costante giurisprudenza del sistema ABF e delle linee di indirizzo stabilite dal Collegio di Coordinamento con decisione N. 5676 del 8 novembre 2013.

Entrando nel merito del ricorso, i buoni fruttiferi oggetto della controversia sono il buono n. ***051 del 31.12.1988, da lire 1.000.000, ed il buono n. ***073 del 11.01.1990, da lire 250.000. In relazione a questi buoni, il Collegio osserva che sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni

Orbene la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come «Q/P» emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie «P» su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è tornato sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, nella decisione del Collegio di Coordinamento del 2020 si legge:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, il Collegio, in accoglimento del ricorso, in linea con l'orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF, non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono in oggetto per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, tenendo conto quanto già liquidato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI